



COPIA

**COMUNE DI CASTELNUOVO CALCEA**  
**PROVINCIA DI ASTI**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 64**

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE EX ART.15  
LEGGE 241/90 E ART. 14 C.C.N.L. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI DEL  
22.01.2004 CON L'UNIONE VAL TIGLIONE E DINTORNI PER L'UTILIZZAZIONE  
CONGIUNTA E A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE DI QUESTO  
COMUNE DOTT.SSA CAVALLO DANIELA.**

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì VENTINOVE del mese di DICEMBRE, alle ore 10,30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Presenze	Assenze
1	GUASTELLO Roberto Sindaco	si	
2	PICCATTO Claudio Vicesindaco	no	si
3	TRIBERTI Ettore Carlo Assessore	sì	

Assiste alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. Nicola Chirilli.

Il Sig. GUASTELLO Roberto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Preso atto** che l'Unione di Comuni "Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni" ha richiesto a questo Comune la disponibilità ad approvare apposito accordo convenzionale per l'utilizzo della dipendente di questo Comune Cavallo Dott.ssa Daniela per lo svolgimento di attività nel settore tributi per l'anno 2023;

**Rilevato** che la dipendente CAVALLO Dott.ssa Daniela ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di che trattasi;

**Dato atto** che:

- ✓ l'articolo 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22/1/2004 prevede *"che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza"*;
- ✓ che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: *" la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione"*;

**Precisato** che:

- ✓ l'articolo 34, comma 13, della legge numero 289/2002 prevede che le amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- ✓ l'ARAN, con parere 104-14A5 ha stabilito *"che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti"*, escludendone la competenza del consiglio comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione;
- ✓ il Comune di Castelnuovo Calcea e questa Unione ritengono di applicare i citati disposti normativi, al fine di conseguire economie di scala e una condivisione delle esperienze nell'ambito delle competenze riferite ai servizi di competenza del servizio di polizia locale;

**Considerato** che la suddetta convenzione senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui la dipendente interessata conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato - in tal senso si è espresso il Ministero dell'Interno - Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4/10/2005;

**Preso atto** che, la convenzione deve disciplinare, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

**Esaminata** la bozza di accordo convenzionale ex art.15 legge 241/90 e art. 14 c.c.n.l. regioni e autonomie locali del 22.01.2004 per l'utilizzazione congiunta e a tempo parziale di personale dipendente, predisposta di comune accordo tra i due enti interessati, composta di n. 10 articoli, che si allega al presente atto;

**Ravvisata** la necessità di approvare, pertanto, il suddetto schema di accordo convenzionale in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali ed in funzione delle esigenze organizzative richieste dalla struttura organizzativa dell'ente;

**Precisato** che, ai sensi del c. 1 art. 14 C.C.N.L., l'accordo in parola si configura quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro e come tale non è assimilabile alle convenzioni di cui all'articolo 30 del D. Lgs 267/2000, restando pertanto la competenza all'approvazione della medesima alla giunta comunale;

**Richiamati** i pareri della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo Veneto n. 80/2009 e della Corte dei Conti-Sezione Lombardia n.988/2010, i quali hanno specificato che il ricorso all'art. 14 del CCNL 22/1/2004 non configura l'ipotesi di nuova assunzione, né di altre forme e/o tipologie contrattuali, in quanto la dipendente interessata conduce un unico rapporto di lavoro in

parte nello ente da cui dipende ed in parte nell'ente a scavalco, per cui non è soggetto ai vincoli di cui all'art. 76, c. 4 e 7; tuttavia, comportando il rimborso pro quota della relativa spesa a favore della amministrazione di appartenenza, va computata nelle spese di personale dell'ente di utilizzazione, che, negli enti inferiori a 1000 abitanti e nelle Unioni di Comuni, devono essere inferiori a quelle sostenute nell'anno 2008 (art. 1, c. 562, della legge numero 296/2006);

**Atteso** che, pertanto, tale forma di convenzionamento non è da considerarsi forma di assunzione flessibile ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. numero 78/2010;

**Visti:**

- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- gli art. 7, c. 6, e 53 del D.Lgs. 30/3/2001, numero 165 e s.m.i., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D. Lgs. 267/2000, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali" e s.m.i.;
- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del comparto "Regioni – Autonomie Locali" ed in particolare il C.C.N.L. del 22/1/2004 – articolo 14 e dichiarazione congiunta numero 10;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.lgs. 267/2000 dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**CON** voti unanimi espressi per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

1) di approvare lo schema di accordo convenzionale tra l'Unione di Comuni "Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni" e il Comune di Castelnuovo Calcea, composto da n. 10 articoli che si allega al presente atto e si richiama a farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il suddetto accordo convenzionale avrà la durata di dodici mesi, e precisamente dal 1° gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023;

3) di dare atto che in forza della menzionata Convenzione l'Unione si avvale dell'attività della dott.ssa Daniela Cavallo in servizio presso il Comune di Castelnuovo Calcea, in qualità di dipendente a tempo indeterminato;

3) di delegare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione sopra indicata.

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere

CON VOTI favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000

data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.TO Guastello Dott. Roberto

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.TO Chirilli Dott. Nicola

---

---

---

Copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li, **14/02/2023**

**IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

(Cavallo Dott.ssa Daniela)

---

---

---

**ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale ed all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per i successivi 15 giorni.

Li, **14/02/2023**

**L'INCARICATA**

(Cavallo Daniela)

---

---

---

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Su attestazione dell'Incaricata del Servizio si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale ed all'Albo Pretorio del Comune per il periodo di 15 giorni sopra indicato e che contro di essa non sono pervenute opposizioni.

Li,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(Chirilli Dott. Nicola)

---

PER ATTESTAZIONE:

L'Incaricata

---

---

---

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data **29/12/2022**;

Essendo decorsi dieci giorni dalla sopra indicata data di fine della pubblicazione.

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Li, 29/12/2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.TO Chirilli Dott. Nicola

---

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, esprime parere favorevole, ai sensi dell'Art. 49, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della presente deliberazione.

Li, 29/12/2022

Il Segretario Comunale

F.TO Chirilli Dott. Nicola

---

---

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria, esprime parere favorevole, ai sensi dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Li, 29/12/2022

Il Responsabile del Servizio

F.TO Dott.ssa Daniela Cavallo

---

---

---

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì

Il Responsabile del Servizio Finanziario